



Università
degli Studi
di Ferrara

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA,
STUDIO, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**

TRA

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**, C.F. 80007370382 - P.IVA 00434690384, con sede in via L. Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dalla Magnifica Retttrice Prof.ssa Laura Ramaciotti, di seguito denominata "UNIFE" o "Università"

E

IL **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**, con sede in Via Plinio n. 26, 80045 Pompei (Na), C.F. 90083400634, PEC pa-pompei@pec.cultura.gov.it rappresentato dal Direttore Generale dr. Gabriel Zuchtriegel, per la sua carica ed agli effetti ivi domiciliato, di seguito denominato "PAP" o "Parco"

UNIFE e PAP, congiuntamente, anche le "Parti"

VISTO

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*»;
- l'art. 7, comma 4, del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36 del 31.03.2023), ai sensi del quale «*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte*

le seguenti condizioni:

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le Parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nell'eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;*
- il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice per i beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
- l’art. 118, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l’art. 119, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio

culturale e favorirne la fruizione;

- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n. 171 e ss.mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89";
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "*attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti*

- e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);*
- *l'art. 9 dello Statuto di UNIFE, ai sensi del quale "L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività" e per tale finalità istituzionale "L'Università può stipulare convenzioni e contratti, [...] attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali."*

PREMESSO CHE

- a) il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- b) UNIFE è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione;

CONSIDERATO CHE

- con Protocollo di Intesa stipulato, con validità triennale, tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT) e l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all'art. 6 ("iniziative mirate e progetti nazionali") il MiBACT e il MIUR si impegnavano a *«elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]»* al fine di *«mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»*;
- con Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 17/12/2020, art. 2, il MiC e il MUR si impegnano a *«cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]»*, rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei

temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);

- è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà del Parco di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione, nonché instaurare un proficuo rapporto di collaborazione interistituzionale con UNIFE;
- UNIFE intende favorire e continuare le attività di ricerca e studio di alto profilo scientifico, in vista della progettazione e conservazione nell'ambito dell'Architettura, dei Beni culturali e dell'Ingegneria strutturale, e le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative, che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca anche per la tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale;
- le attività previste nel presente atto sono da intendersi come deputate a realizzare la missione istituzionale delle Parti dell'accordo, assicurando

gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

**TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E
STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

2.1 Il PAP e UNIFE intendono collaborare nello svolgimento di attività di ricerca congiunta sulla progettazione antisismica in ambito archeologico, nell'ambito del Progetto sinteticamente indicato come "Allestimento Oplontis", di cui alle successive disposizioni, e di eventuali ulteriori progetti, da definire anche mediante accordi attuativi del presente accordo di collaborazione.

2.2 Sulla base delle risultanze della ricerca congiunta possono essere organizzate, in base a successivi accordi tra le Parti, attività di formazione reciproca.

Art. 3 - Attività

3.1 La ricerca congiunta sull'allestimento Oplontis, Villa A, sinteticamente descritto nell'allegato A al presente accordo, si articola in:

- a) ricevimento del rilievo dell'Allestimento Oplontis effettuato con tecnologia laser scanner 3D e dello studio di microzonazione sismica effettuato in sito;

- b) studio sulla vulnerabilità sismica delle statue e reperti
- c) utilizzo delle informazioni e dei dati ricavati per la progettazione e verifica di sensitività di soluzioni di protezione sismica;
- d) illustrazione e discussione dei risultati scientifici ottenuti;
- e) visita del sito archeologico durante la fase di realizzazione degli interventi derivanti dalle attività di ricerca di cui al presente accordo;

3.2 Per le attività relative all'Allestimento Oplontis e per tutte le attività derivanti dagli eventuali accordi attuativi, le Parti mettono a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito finale del presente accordo.

3.3 In particolare, il PAP farà confluire sin dalla fase iniziale delle singole attività gli strumenti, le conoscenze e i dati acquisiti.

3.4 Entrambe le Parti, pur con diversi contributi in base alla natura della propria attività e delle proprie competenze interne, mettono a disposizione del presente accordo cooperativo gli strumenti e il know-how di cui sono in possesso al momento dell'inizio delle attività.

Art. 4 - Referenti

4.1 Le Parti designano, quali propri referenti per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo:

- UNIFE: Prof.ssa Alessandra Aprile;
- PAP: Ing. Alessandra Zambrano.

Art. 5 - Oneri

5.1 Per l'Allestimento Oplontis il PAP, in ottica collaborativa e attesa la maggiore onerosità delle prestazioni poste in capo a UNIFE, partecipa alla

spesa sostenuta da UNIFE per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, riconoscendo il rimborso delle seguenti voci di spesa:

- importi per missioni compiute dalle risorse umane di UNIFE coinvolte nella collaborazione durante le attività direttamente riferibili all'Accordo;
- attivazione di borse di ricerca nella materia del presente Accordo.

5.2 I suddetti costi sono rimborsabili previa richiesta da parte di UNIFE, corredata da idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte e dalle spese sostenute con riferimento alle specifiche attività oggetto dell'Accordo.

5.3 Il rimborso delle spese avviene con cadenza semestrale, tramite girofondo sul conto di tesoreria unica presso Banca d'Italia intestato all'Università degli Studi di Ferrara n. 0037022.

5.4. Il limite complessivo massimo per il rimborso delle spese è di € 10.000,00 (impegno n.201/2023 Capitolo 1.2.1.005)

5.5 Per attività diverse dall'Allestimento Oplontis, le Parti definiscono la ripartizione degli oneri nei relativi accordi attuativi.

5.6 Poiché il presente accordo si fonda su un concetto cooperativistico senza alcun rapporto sinallagmatico e il suo oggetto è strettamente connesso all'attività istituzionale delle due parti, i rimborsi spese di cui sopra non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuoricampo l'applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.p.r. n. 633/72 e successive modifiche.

Art. 6 - Monitoraggio delle attività sull'Allestimento Oplontis

6.1 Si stabilisce che le attività sull'Allestimento Oplontis saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità e che avrà un aggiornamento semestrale, contenente i report relativi alle attività *in situ*.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale

7.1 Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.

7.2 Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

7.3 Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.

7.4 Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

7.5 Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla

domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

7.6 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e di PAP quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

7.7 Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

7.8 Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra parte.

7.9 Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

7.10 Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

Art. 8 - Riservatezza

8.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

8.2 Le Parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

8.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

8.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 9 - Pubblicità

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10 - Durata

10.1 La validità del presente Accordo è di 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo che dovrà avvenire espressamente per iscritto, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

10.2 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato con un preavviso non inferiore a 60 giorni mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti e le attività in corso alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 ss.mm.ii si stabilisce che UNIFE assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o

soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

11.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

11.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché i regolamenti e le disposizioni in materia di sicurezza in vigore nelle sedi in cui svolgeranno le attività. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza, tutte le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede, rilasciando apposita dichiarazione controfirmata.

11.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

11.5 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle

disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

Art. 12 - Garanzie assicurative

12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- a) il personale di UNIFE, autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- b) il personale dipendente dal PAP, autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- c) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Controversie

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente accordo. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente atto sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14 - Tutela dati

14.1 Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

14.2 Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

14.3 Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente accordo, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati

personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro ai sensi dei citati artt. 13 e 14 (c.d. "informativa sulla privacy").

Art. 15 - Disposizioni finali

15.1 Il presente atto, redatto in numero una copia sottoscritta digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii..

15.2 Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

15.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di UNIFE giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016 del 17 febbraio 2016.

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. Gabriel Zuchtriegel (*) 

Per l'Università di Ferrara, prof.ssa Laura Ramaciotti (*)

(*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.

Visto di copertura finanziaria

Il Segretario Amministrativo

Dott. Davide Russo

